

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento di un'agevolazione tariffaria ulteriore ed indipendente rispetto al bonus idrico che sarà previsto e regolamentato dall'Autorità AEEGSI ora ARERA e da quello che potrà essere riconosciuto dall'AIT a favore delle Utenze che versano in condizioni socio/economiche disagiate. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura di questi minori ricavi tariffari sono reperite dal Fondo Utenze Disagiate (F.U.D.) appositamente costituito. La diversità tra l'accesso al F.U.D., stanziato dalla società, rispetto al bonus idrico previsto/i dalla/e Autorità di cui sopra potrà essere determinata sia dalle diverse soglie di accesso sia dai presupposti per il riconoscimento dello status di "utenze disagiate".
2. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie, di cui al comma 1 del presente articolo possono essere:
 - a) le Utenze domestico residenti dirette (singole) o indirette (condominiali) in condizioni di disagio economico sociale, appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 6.000,00 euro, ovvero ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
 - b) le Utenze che, a prescindere dalla tipologia di utilizzo, versano, anche momentaneamente, in una situazione di obiettiva difficoltà che comporta una diminuzione considerevole del reddito che può trovare causa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente. In ogni caso, Si considerano cause soggettive ostative:
 - b₁) lo stato di salute proprio (dell'intestatario del contratto) o di uno o più componenti il nucleo ISEE ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca al soggetto e/o al convivente di svolgere la normale attività lavorativa;
 - b₂) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del pagamento.
3. In ogni caso, le agevolazioni concesse non potranno superare l'ammontare delle spese per consumi idrici annuali già maturate, oppure maturande successivamente alla data di presentazione della domanda riferite al periodo di riconoscimento dell'agevolazione. Le agevolazioni previste per coloro che possono accedere al F.U.D. si cumulano con quelle previste dalle Autorità ARERA e/o AIT.

Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni

1. Hanno diritto a concorrere alle agevolazioni del F.U.D., di cui al successivo articolo 7, le Utenze dirette, a condizione che il contratto di fornitura idrica per il quale si richiede l'agevolazione sia intestato ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza:
 - a) della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - b) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.

2. Per gli Utenti indiretti, l'agevolazione è riconosciuta a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale.

Art. 3 - Soggetti che non possono beneficiare delle agevolazioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che hanno effettuato manomissione del contatore e delle opere in uso al Gestore, prelievi abusivi e quanto altro previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, oltre ai soggetti che non rispondono ai requisiti specificati nei precedenti articoli e nel successivo articolo 6.

Art. 4 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'utente

1. Le richieste di adesione al F.U.D. possono essere presentate:
 - a) dall'intestatario dell'Utenza o avente titolo di cui all'art. 2 comma 1 e 2;
 - b) dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
 - c) da Istituti/Enti/Uffici Comunali avente titolo;
 - d) dai Sindaci o loro delegati delle Amministrazioni del territorio gestito dalla Società.
2. Le richieste devono pervenire utilizzando i canali ufficiali della Società di cui al successivo articolo 12.

Art. 5 - Termini di presentazione delle istanze

1. Non esistono termini perentori per presentare domanda di accesso al F.U.D.

Art. 6 – Controllo documentazione presentata e sanzioni

1. GAIA S.p.A. si riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità della documentazione presentata.
2. Nel caso in cui la dichiarazione risulti mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge decadranno tutte le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti di GAIA S.p.A. per una somma corrispondente all'agevolazione già erogata/riconosciuta in bolletta, oltre agli interessi di mora e alla penale prevista all'articolo 54 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Art. 7 - Misura delle agevolazioni

1. In caso di approvazione della domanda di accesso al F.U.D., con i limiti di cui all'art. 1, l'Utente verrà avvisato tramite risposta scritta nei tempi indicati al successivo art. 9. L'agevolazione consiste nell'erogazione/riconoscimento di un bonus/sconto inserito in bolletta con la voce specifica "Tutela F.U.D." nelle seguenti modalità:
 - a) per le Utenze con tipologia domestico residente la somma verrà calcolata applicando al quantitativo essenziale di acqua la tariffa agevolata come definita all'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A del TICS1*, oltre al quantitativo essenziale rapportato alla tariffa di fognatura e di depurazione, se soggetta, tenuto conto della numerosità familiare.

$$T^{fud}: (T^a+T^f+T^d)*18,25*i$$

*TCSI Testo integrato corrispettivi servizi idrici di cui alla Delibera 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 di ARERA

T^{fud} rappresenta il bonus/sconto F.U.D.

T^a rappresenta l'importo della tariffa agevolata del servizio acqua.

T^f rappresenta l'importo della tariffa di fognatura, se soggetta.

T^d rappresenta l'importo della tariffa di depurazione, se soggetta.

18.25 (50 litri giorno *365) rappresenta il quantitativo minimo annuo, di cui al DPCM del 13/10/2016, stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali.

i rappresenta il numero dei componenti del nucleo familiare.

- b) Per le Utente diverse dal domestico residente la somma verrà calcolata applicando al consumo annuo di acqua la tariffa base, oltre allo stesso quantitativo rapportato alla tariffa di fognatura e depurazione, se soggetta. La formula è la seguente:

$$T^{fud}: (T^a+T^f+T^d)*CA*cr$$

T^a rappresenta l'importo della tariffa base relativa al servizio acqua.

T^f rappresenta l'importo della tariffa di fognatura, se soggetta.

T^d rappresenta l'importo della tariffa di depurazione, se soggetta.

CA rappresenta il consumo medio annuo dell'Utenza degli ultimi tre anni.

CR rappresenta il coefficiente dello sconto pari al 30%.

2. È previsto un ulteriore sconto per gli Utenti che versano in condizioni di documentato disagio e che hanno ricevuto una bolletta elevata in presenza di corrispettivi per servizio. A questi Utenti potrà essere applicato uno sconto fino al 50% dell'importo del corrispettivo.
3. In caso di morosità pregressa, il contributo per il F.U.D. sarà imputato dal Gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto. Pertanto, le somme spettanti andranno a compensare le bollette già emesse e non ancora pagate, dando priorità a quelle scadute da maggior tempo.
4. Nel caso in cui l'agevolazione riconosciuta non trovi totale copertura nel totale delle bollette insolte o nei consumi dell'anno di cui al punto 3 di questo articolo, la differenza sarà portata a detrazione delle bollette emesse nell'esercizio successivo.

Art. 8 - Periodo di validità delle agevolazioni e loro modalità di erogazione

1. Le agevolazioni tariffarie concesse, di cui agli articoli 2-7, hanno validità immediata ovvero dalla data di accettazione della richiesta e sono erogate/riconosciute compensando in prima battuta le bollette scadute da maggior tempo, se e quando presenti, ed in seconda battuta attraverso una riduzione della tariffa applicata in bolletta. Qualora si tratti di Utenza indiretta, l'erogazione del F.U.D. viene corrisposto nelle bollette intestate all'Utenza condominiale e sarà cura dell'Utente avvertire l'amministratore del Condominio di quanto erogato a favore dell'utenza disagiata.

Art. 9 - Comunicazione della risposta

1. Il termine massimo di comunicazione della risposta all'Utente da parte del Gestore è di 60 giorni di calendario dalla data di protocollo della richiesta

Art. 10 – Promozione e diffusione del regolamento

1. GAIA S.p.A. provvederà a dare adeguata informazione riguardo il presente Regolamento attraverso i consueti canali di comunicazione.

Art. 11 – Finanziamento delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono finanziate e stabilite annualmente dal Gestore.
2. Qualora non venisse utilizzato l'intero importo a disposizione del F.U.D., le somme residue andranno ad integrare le risorse dell'anno successivo.

Art.12 – Contatti utili

Contatti GAIA S.p.A.:

Sito web sezione contatti <https://www.gaia-spa.it/index.php/contatti>

Numero Verde Consulenza Clienti: 800-223377 da telefono fisso o 199-113377 da telefonia mobile

Pec: commerciale.gaia-spa@legalmail

Fax: 0584 2804246

Sportello OnLine accessibile al link <https://sportelloweb.gaia-spa.it/>

Indirizzo di posta: GAIA S.p.A., Casella Postale n.199, 55045 Marina di Pietrasanta (Lucca)

Referenti GAIA S.p.A.:

Responsabile Area Servizi Utente: Nicola Bertoni

nicola.bertoni@gaia-spa.it

Fisso 05842804501

Mobile 3481316170

Coordinatore per il Fondo Utenze Disagiate: Simone Repetti

simone.repetti@gaia-spa.it

Fisso 05842804576

Mobile 3357277439